

TI_GERICHTE 52.1998.166 vom 14. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.166

FR: TI_GERICHTE 52.1998.166 du 14 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.166 del 14 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Il diritto di ottenere una decisione motivata, sgorgante dal diritto di essere sentito, esige che le motivazioni siano formulate in modo tale da permettere all'interessato di ricorrere con piena cognizione di causa. Ciò è il caso allorché sia il ricorrente sia l'autorità superiore possono rendersi conto della portata del giudizio in questione e delle eventuali possibilità di impugnazione. In questo senso devono essere menzionati, perlomeno brevemente, gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per pronunciare il proprio giudizio. L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomenti sottoposti, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti (DTF 121 Ia 54 consid. 2 con rinvii, 120 Ib 224 consid. 2b, 117 Ib 64 consid. 4). 3.3. Nel caso in rassegna e contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata adempie i requisiti testé illustrati. Il Consiglio di Stato, fondando la propria decisione sugli indizi relativi alla presunta dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti e nell'ottica di preservare la sicurezza del traffico, ha infatti esposto in maniera tutto sommato sufficiente i motivi che l'hanno indotto a confermare la decisione di prime cure. Come si vedrà in seguito (consid. 5) le decisioni delle autorità inferiori sono perfettamente sostenibili, non sono carenti nell'accertamento dei fatti e si basano su quanto l'autorità di prime cure si aspettava dal ricorrente. Va nondimeno già osservato che la tesi dell'insorgente secondo cui la Sezione della circolazione doveva procedere a ulteriori e

accurati accertamenti, offrendogli in seguito la possibilità di far valere le proprie ragioni non può essere condivisa, ritenuto che il provvedimento è stato adottato a titolo preventivo e cautelativo fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione della licenza di condurre. Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente, su questo punto, vanno respinte. 4.

4.1. La licenza di condurre è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può essere rilasciata soltanto se tra le altre cose il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 17 cpv. 1 bis primo periodo LCStr, la licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC). Da quanto testé esposto discende che la decisione emanata nei confronti del ricorrente è una misura amministrativa cautelativa e preventiva a scopo di sicurezza, volta sia alla tutela dell'interessato medesimo sia alla protezione della circolazione contro i conducenti non idonei a guidare veicoli a motore (art. 30 cpv. 1 OAC).

4.2. Come si è detto in narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata perché quest'ultimo non ha dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi ad un breve periodo di intenso controllo medico atto a stabilire il suo grado di dipendenza da sostanze stupefacenti. Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisoria, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi menzionati). Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III Vol., n.1 996; DTF 122 II 364 consid. 3a).

5. Nel caso in rassegna, il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze. Dal rapporto 12 dicembre 1997 della Polizia ferroviaria del Canton _____, sottoscritto dal ricorrente, emerge che quest'ultimo è stato trovato in possesso di tre pastiglie di ecstasy, di una porzione di LSD, nonché di 0.5 g di anfetamine ed ha ammesso di essere consumatore di quest'ultima sostanza. A seguito di tali risultanze il 21 gennaio 1998 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha prospettato al ricorrente un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. L'insorgente si duole del fatto che l'autorità di prime cure non ha tenuto conto dello scritto del patrocinatore con cui informava di essere all'estero sino alla fine del mese di maggio. Senonché egli non spende una parola per dimostrare - o almeno rendere verosimile - tale assenza. A tale proposito va tenuto presente che il principio inquisitorio che regge la procedura amministrativa non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di

provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri, dovere fondato anche sul principio di buona fede (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 18 con rif.). Il 12 febbraio 1998 egli ha presentato le sue osservazioni allo scritto dell'autorità del 21 gennaio precedente senza tuttavia informarla di una sua eventuale assenza. Sette giorni più tardi, ossia il 19 febbraio 1998, la Sezione della circolazione ha ordinato al ricorrente di sottoporsi ad un periodo di intenso controllo medico fissato in 3 mesi per accertare se egli si trovasse o meno in uno stato di dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Orbene, è solo dopo aver preso conoscenza di quanto si aspettava da lui l'autorità che egli ha informato la stessa il 26 febbraio tramite il suo patrocinatore della sua assenza dalla Svizzera sino a fine maggio, indicando che ad avvenuto rientro, "sarà sua premura prendere contatto con il vostro ufficio per dare seguito alle vostre richieste" . Sembra invero poco credibile che egli si sia repentinamente trasferito all'estero per diversi mesi proprio una settimana dopo aver ricevuto lo scritto della Sezione della circolazione. A maggior ragione dal momento che nelle sue osservazioni presentate due settimane prima egli non avvertiva l'autorità della sua lunga assenza in vista del provvedimento da adottare. Del resto a quel momento egli era ben cosciente che, raccolte le sue osservazioni, l'autorità avrebbe preso entro breve termine una decisione a seguito della presenza su di sé di sostanze stupefacenti. Poco importa inoltre se il 6 gennaio 1998 per i fatti di _____ egli si sia fatto condannare dal competente giudice di polizia soltanto al pagamento di una multa di fr. 150.- oltre le spese processuali senza che venisse considerato quale tossicodipendente ai sensi dell'art. 19a cpv. 2 LStup. Non va infatti dimenticato che la decisione litigiosa è una misura amministrativa preventiva e cautelativa a scopo di sicurezza, la quale può essere pronunciata - come avvenuto in concreto - indipendentemente dalla sussistenza di una colpa e in qualsiasi momento. A tale scopo e contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, l'autorità non era dunque tenuta a sospendere la procedura sino al presunto rientro in Svizzera dello stesso. A maggior ragione dal momento che l'insorgente non contesta nemmeno che le sostanze trovate in suo possesso siano vietate dalla legge sugli stupefacenti ed ha ammesso di consumare anfetamine, ancorché a suo dire solo occasionalmente. L'insorgente sostiene inoltre che a rigore sarebbe potuto entrare in considerazione soltanto un provvedimento a scopo di ammonimento. La tesi non può essere condivisa. Le revoche di questo genere servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività e vengono ordinate in seguito a infrazioni alle prescrizioni della circolazione (art. 30 cpv. 2 OAC). Tutto sommato, ancorché severa, la decisione impugnata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. Già le risultanze sul possesso e consumo di droga che emergono dal rapporto di polizia zurighese permettono infatti di nutrire il fondato sospetto che egli sia dipendente da sostanze stupefacenti e non idoneo alla guida. A maggior ragione dal momento che egli non ha dato seguito alle condizioni impostegli. Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che si presume dedito al consumo di tali sostanze esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti. 6. Il ricorrente infine non si può appellare in questa sede all'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali dal momento che trattasi questo di un fattore che ha rilevanza unicamente nell'ambito delle revoche a scopo di ammonimento per decidere della durata del provvedimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC), ma che per contro non

entra affatto in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friburgo 1982, pag. 195).

7. Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 LCStr; 35 cpv. 3 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 800.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.